REGIONE SICILIANA

Comune di PIRAINO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 56 del Reg. del 27/11/2019

OGGETTO: ***APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI;***

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 19,15 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune , nella seduta che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME Nome	PRESENTE	ASSENTE
MIRAGLIOTTA MARIA	X	
BARRESI CRISTIAN DANIELE	X	
SPANO' BASCIO GIUSEPPE BIAGIO	X	
CONDIPODARO MARCHETTA CONO CALOGERO	X	
SERRAINO MIDDIO TERESA	X	
PETRUZZO NOEMI	X	
MASI BIANKA	X	
CONDIPODERO MARCHETTA NADIA	X	
CIPRIANO SALVATORE	X	
FOTI CUZZOLA ANTONINO		X(assente giustificato)
MADDALENA MARIA TERESA		X(assente giustificato)
SAGGIO GIUSEPPA	X	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri

Assegnati n. 12 Presenti n.10

In carica n. 12 Assenti n. 2

Constatato il numero legale il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno.

Sono presenti: Sindaco Ruggeri; Assessori: Venuto;Amato; Domianello.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Lenzo Agostina Monia.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.

Il **Presidente** passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, invitando il Sindaco a relazionare.
Il Sindaco illustra la proposta al Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che gli interventi si susseguono nel seguente ordine:
Il file audio-video che riproduce fedelmente lo svolgimento della seduta è pubblicato sul sito dell'Ente, in home page sezione Link Utili sotto-sezione Registrazioni Consiglio Comunale al seguente link:
http://www.comune.piraino.me.it/index.php?option=com_content&view=article&id=769:registrazioni-consiglio-comunale&catid=7:notizie&Itemid=191registrazioni-consiglio-comunale&catid=7:notizie&Itemid=191

Visto che si passa alla votazione della proposta agli atti del Consiglio;
- Consiglieri presenti e votanti 10,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI 8 , CONTRARI 0, ASTENUTI 2 **(CIPRIANO E SAGGIO),**

DELIBERA

E' approvata la proposta agli atti della seduta.

Votazione sull'immediata esecutività della proposta deliberata,
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI 8 , CONTRARI 0, ASTENUTI 2(CIPRIANO E SAGGIO)

DELIBERA

- *DI RENDERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Barresi Cristian Daniele	F.to Maria Miragliotta	F.to D.ssa Lenzo Agostina Monia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

Il sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online il giorno 17 DIC 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto	Il Segretario
F.to_____	F.to_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12della L.R. 44/1991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

Dr.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile dell'Area

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amm.va

lì.....

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PIRAINO *(Città Metropolitana di MESSINA)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 02 **del** 31 OTT 2019 **/ Area** ~~**Amm.va**~~ VIGILANZA / Serv. Soc. Ed

N. 46 **del** 04 -11- 2019 **/ Reg. Gen.**

PRESENTATA da AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI S.E.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

ESITO DELLA PROPOSTA	APPROVATA

SCRUTATORI	ASSENTI
	1) FOTI CUAROLA ARTURINO
	2) MADDALENA MARIATERESA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 27-11-2019

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Visto il regolamento comunale in materia di servizi socio-assistenziali approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 10.11.2007 e successivamente modificato con la delibera consiliare n. 29 del 24.07.2009;

Vista la L.R. 9 maggio 1986 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e la Legge 8 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Considerato che si rende necessario modificare e sostituire nel suo complesso il regolamento dei servizi socio-assistenziali attualmente vigente a causa delle mutate esigenze sociali del territorio e al fine di ridefinire criteri operativi che metteranno l'Ente in grado di soddisfare, con maggiore efficacia ed efficienza, le aspettative dei cittadini bisognosi;

Visto lo schema del nuovo regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali predisposto dall'assessore del ramo;

Ritenuto di doverlo approvare;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16;
- lo Statuto dell'Ente;

Per quanto sopra,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI:

1) di approvare il nuovo regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali del Comune di Piraino, costituito da n. 38 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce quello precedente approvato dal Consiglio Comunale ed ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

PARERI

sulla proposta di deliberazione avanti riportata:

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett. i) art.1), co.1), come modificato ed integrato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, e ss.mm. e ii.si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 18-10-2019

Il Responsabile dell'Area ~~Amministrativa~~
IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA
Comandante Antonino Scaffidi L.

****

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 lett.i), art.1), co.1) , come modificato ed integrato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, e ss.mm.e ii. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

Lì, 18-10-2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Aurelio Scaffidi D.)

****

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.189 della L.R. 16/63 , 55 della l. 142/90 recepita con L.R. n.48/91 e ss.mm. e ii. e art. 13 L.R. n.44/91;

la spesa di € di cui alla sopra riportata proposta trova la seguente copertura:

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Lì, _____

Non si esprime parere tecnico finanziario, in quanto la presente proposta non ha rilevanza contabile.

Lì, _____

Il Responsabile del servizio interessato

****

COMUNE DI PIRAINO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

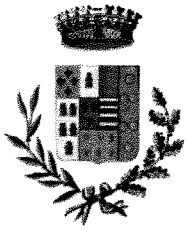

Assessorato Servizi Sociali

REGOLAMENTO

COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

3. Il p
della

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Titolo I
(Disposizioni Generali)

PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della L.R. 9 maggio 1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e della Legge 8 Novembre 2000 n. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché le normative di settore a carattere nazionale e regionale, le finalità, l'organizzazione, il funzionamento interventi dei Servizi Sociali del Comune di Piraino, nei limiti delle disponibilità e delle risorse mes disposizione dall'Amministrazione comunale, nonché i criteri che guidano le erogazioni delle stesse.

2. Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo:

- procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune (L. 328/(
- definire i criteri operativi che mettono l'Ente, istituzionalmente detentore di tali funzioni, r condizioni di provvedervi.

3. Gli interventi essenziali previsti dal presente regolamento sono finalizzati a garantire al cittadino in s di bisogno i mezzi di sussistenza adeguati per aiutarlo a risolvere gravi situazioni di disagio, anche di na economica, e soprattutto volte a garantire il "minimo vitale". Essi devono intendersi sussidiari rispetto ar alle recenti innovazioni legislative in materia.

4. Gli interventi sono rivolti ai cittadini e/o ai nuclei famigliari residenti nei territorio del Comune versano in condizioni e stato di disagio; sono, altresì, rivolti ai cittadini non residenti, ma solo per prestaz di carattere urgente e di tutela.

5. Al fine di migliorare i rapporti con l'utenza si ritiene, in osservanza alle normative vigenti, di introdurre presente regolamento la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corr delle domande di prestazioni assistenziale, applicando, ove possibile, le norme dell'autocertificazione di alla Legge 127/97 e successive modificazioni.

Art. 1
PRINCIPI

1. In conformità e nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia, il presente regolamento fis criteri attraverso i quali procedere alla erogazione delle prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

2. Il presente regolamento individua i soggetti destinatari, le modalità di intervento e i relativi criter accesso ai servizi sociali; esplicita le definizioni relative agli interventi socio-assistenziali.

3. Il Comune di Piraino, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, promuove e assicura alle persone e famiglie interventi e servizi sociali per prevenire i fattori di disagio sociale, migliora la qualità della v garantisce i diritti di cittadinanza e pari opportunità ai membri della comunità, con particolare attenzic alle fasce sociali deboli; senza discriminazioni previene, elimina o riduce le condizioni di disagio individu e/o familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, emarginazione, disabilità ecc.

Inoltre mediante gli atti e gli strumenti di programmazione, favorisce lo sviluppo e l'attuazione di un welfare sociale, sulla base dei bisogni del territorio nonché sui principi di rispetto della dignità umana, centralità della persona, universalità, uguaglianza, imparzialità, sussidiarietà e dovere di solidarietà sociale.

Pertanto, il Comune, attraverso l'adozione di un adeguato Sistema dei Servizi Sociali assicura:

- pari opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere;
- sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla Carta Costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente di vita familiare e sociale;
- libertà di scelta tra prestazioni analoghe, aventi la stessa finalità;
- accesso e fruibilità delle prestazioni;
- riconoscimento del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

4. Per l'erogazione degli interventi e dei servizi nel suo complesso, il Comune, secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà, si avvale anche delle risorse finanziarie pubbliche non comunali, di quelle private e della compartecipazione al costo delle prestazioni.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Comune di Piraino, secondo il principio di sussidiarietà, si pone come finalità la realizzazione di un sistema di "buone prassi" dei Servizi Sociali, favorendo l'integrazione tra servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

2. I Servizi Sociali, in una logica sistemica, favoriscono la costruzione di una rete che tenga conto non solo del bisogno espresso, ma anche del contesto territoriale e della cittadinanza, al fine di promuovere la coesione e l'inclusione sociale, funzionalmente alla pianificazione di politiche di prevenzione e di concertazione tra i vari "stakeholder".

3. Il sistema dei servizi sociali così contemplato, non si rivolgerà solamente a coloro che presenteranno una condizione di disagio, ma sarà indirizzato trasversalmente all'intera comunità attraverso una politica inclusiva che renda protagonista al processo di cambiamento ogni singolo cittadino, quale risorsa attiva e disponibile nel contesto cittadino.

4. I Servizi Sociali, nel rispetto della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esso assegnate, persegue obiettivi di omogeneità, congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione e personalizzazione degli interventi.

5. Finalità del Sistema dei Servizi Sociali del Comune di Piraino sono:

- la tutela della dignità e dell'autonomia delle persone;
- il sostegno delle persone nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
- la prevenzione dei fattori di disagio sociale per il superamento delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione delle persone e delle famiglie alla vita sociale;
- la valorizzazione, la promozione e il sostegno delle persone e delle famiglie, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o rischio di esclusione sociale;
- il riconoscimento della persona come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di promozione, partecipazione, solidarietà e autodeterminazione;
- la promozione della cittadinanza attiva delle persone e il sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale;

- la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
- il sostegno ad efficaci strategie di relazione;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno alla genitorialità per una maternità e paternità responsabile;
- l'informazione e l'orientamento rispetto ad eventuali percorsi assistenziali.

6. I comportamenti dei soggetti erogatori e dei professionisti impegnati, si attengono ai principi di universalità, uguaglianza, obiettività, equità ed imparzialità, ispirandosi alle norme che regolano la materia.

7. Le linee guida delle politiche sociali sono orientate verso uno stato di ben-essere, che tiene conto delle seguenti misure:

a. strategie di prevenzione delle cause di ordine sociale che possono generare situazioni di fragilità personali e familiari, di emarginazione ed esclusione sociale, favorendo in tal senso migliori condizioni di vita dei cittadini più deboli;
b. promuovere la qualità della vita dei cittadini e la loro capacità di porsi come soggetti attivi nelle relazioni con gli altri e con il loro ambiente di vita, attraverso strategie di rete ,che comprendano la concertazione tra le reti primarie (familiari, amici, vicinato, parrocchia, ecc), la struttura dei servizi territoriali sociali, socio-sanitari e sanitari pubblici/ privati, il sistema dell'istruzione e della formazione, le politiche attive del lavoro e quelle dello sviluppo socio economico del territorio.

Art. 3
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Servizi Sociali: il sistema organizzato delle risorse umane e strumentali che il Comune e gli altri soggetti, che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali, pongono come linea guida quanto contenuto al precedente art. 3;
Inoltre, per Servizio Sociale Professionale: il complesso di attività fondato su principi, conoscenze, tecniche, metodi, abilità e comportamenti dell'Assistente Sociale, volto ad affrontare i bisogni/problemi delle persone, dei gruppi, della comunità, per migliorarne le condizioni di vita e per favorirne l'adeguata realizzazione, mediante l'individuazione e l'attivazione di risorse personali, ambientali e istituzionali.

b) per utente/cliente: la persona presa in carico che abbia fatto esplicita richiesta di prestazioni sociali (o da chi ne sia titolato per farne richiesta);

c) per accesso ai servizi: il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici preposti per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;

d) per minimo vitale: si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

e) per presa in carico: l'instaurazione del contratto sociale tra utente e servizio;

f) per ammissione: l'approvazione di un PAI, elaborato a seguito della valutazione professionale del caso effettuata dall'Assistente Sociale, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;

h) per PAI: il Programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso. Il programma assistenziale individualizzato può contenere o coincidere con un progetto individualizzato, qualora il bisogno dell'assistito presenti l'esigenza di interventi integrati;

l) per accreditamento: il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, acquisiscano le attestazioni di conformità ai requisiti prescritti per erogare prestazioni sociali a favore dei cittadini residenti nel comune.

Art. 4
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE (LivEAS)

1. Il Comune assicura ai propri cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LivEAS), sulla base della definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) stabiliti a livello nazionale dal Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, così come indicato dalla Legge Quadro n. 328/2000.

Per L.E.A. Comunali si intende un insieme di erogazioni di beni e/o servizi, appropriati ed esigibili, dimensionati per rispondere ai bisogni sociali predefiniti come indifferibili, offerti al cittadino in forma assistenziale.

2. I L.E.A. Comunali devono prevedere:

- gli standard di erogazione dei servizi e prestazioni, per assicurare adeguati livelli delle condizioni di vita dei cittadini, considerando che comunque vanno garantite modalità di accesso universalistico e di valutazione sociale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, attività di segretariato sociale, funzioni di servizio sociale professionale, attività di pronto intervento sociale, attività di assistenza domiciliare, funzioni di accoglienza diurna semiresidenziale e residenziale per minori, adulti ed anziani;
- i bisogni della popolazione da considerare in via prioritaria, anche sulla base degli indicatori epidemiologici sociali;
- le risposte da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione;
- i criteri e le modalità di accesso ai servizi e prestazioni, nonché di concessione dei titoli;
- l'individuazione delle modalità di tutela dei diritti dei cittadini e di esigibilità dei servizi e prestazioni.

Art. 5
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. In osservanza del principio di universalità, uguaglianza ed equità, gli interventi e le prestazioni dei servizi sociali, di cui al presente regolamento, sono rivolti a tutte le persone residenti nel Comune di Piraino o ivi domiciliate per prescrizione dell'autorità giudiziaria e alle persone che sono state inserite dall'ufficio di servizio sociale in strutture tutelari site in altri territori e che versano in condizioni di disagio socio-economico, fragilità personali e/o familiari, rischio di esclusione e/o emarginazione sociale ed in particolare a:

a. cittadini italiani;
b. cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c. stranieri residenti;
d. stranieri aventi titolo di permanenza sul territorio italiano ai sensi delle norme vigenti;
e. apolidi, profughi, richiedenti asilo politico e rifugiati presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno;
f. minori stranieri non accompagnati.

2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle

persone domiciliate o presenti occasionalmente nel territorio comunale, limitatamente a interventi di carattere urgente e di tutela; in questo caso il Comune, in conformità alle leggi vigenti può attivare la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del comune di residenza.

3. I Servizi Sociali sono aperti a tutti i cittadini e non solo alle fasce deboli della popolazione ma, in relazione alla diversa tipologia di servizi, i titolari di reddito superiore ai limiti fissati per l'accesso gratuito, devono concorrere al costo secondo le norme, i criteri e le procedure vigenti.

4. Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi del Comune di Piraino sono promossi a favore di:

- MINORI – minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio, di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale;
- DISABILI – persone affette da minorazioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento dei soggetti negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastica, lavorativa e del tempo libero;
- ADULTI – persone comprese fra i 18 e i 65 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale, relazionale, economico, in situazione di sofferenza psichica e/o a rischio di esclusione sociale;
- ANZIANI – persone oltre i 65 anni con diversa intensità e tipologia di disagio.

Art. 6
CARTA DEI SERVIZI

1. La "Carta dei servizi", di cui alle statuizioni dell'art. 13 della L.328/2000, si configura quale strumento necessario e indispensabile per la tutela delle posizioni soggettive degli utenti. Essa è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del sevizio.

2. Nella Carta dei Servizi Sociali, che sarà approvata successivamente con deliberazione della Giunta Municipale, dovranno essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e/o di coloro che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli stessi.

Art. 7
I RAPPORTI CON IL CITTADINO

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano. Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti utili per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

2. Le modalità per l'applicazione delle predette forme di tutela dei cittadini devono essere previste nella Carta dei Servizi.

3. Tutti gli utenti devono, altresì, essere informati, ai sensi della Legge n. 675/69 e successive modificazioni, delle finalità e modalità di trattamento dei dati, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti di cui all'art. 13 della suddetta legge ed infine che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piraino e che gli stessi saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

4. Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, in osservanza alle normative vigenti, tutta la modulistica riguardante le prestazioni socio-assistenziali dovrà essere redatta in modo semplice e comprensibile e la

documentazione a corredo delle relative istanze dovrà essere il minimo indispensabile, applicando, ove possibile, le norme dell'autocertificazione di cui alla Legge 127/97 e successive modificazioni.

5. Il Comune garantisce, in ogni fase relativa alle prestazioni ed agli interventi di Servizio Sociale, il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, come previsto dalle leggi vigenti sulla Privacy in base al regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

4. Le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali (assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali), attinenti alla casistica sociale, sono coperte dal segreto d'ufficio e dal segreto professionale ed escluse dal diritto d'accesso agli atti amministrativi.

5. L'Assistente Sociale ha, altresì, l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio in base alla leggi che regolano la materia ed ai sensi di quanto stabilito dal vigente Codice Deontologico degli Assistenti Sociali.

Titolo II
(Organizzazione)

Art. 8
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune di Piraino, ai sensi della normativa vigente ed in base al vigente regolamento organizzativo degli uffici, gestisce i Servizi Socio - Assistenziali attraverso l'ufficio di Servizio Sociale che è la struttura organizzativa preposta alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo degli interventi e servizi sociali di competenza comunale, previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 9
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE

1. L'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture, semiresidenziali e residenziali, inteso come processo attraverso il quale si riconosce ai servizi già autorizzati la vigenza di ulteriori requisiti di qualità, è lo strumento attraverso il quale il Comune di Piraino, in quanto titolare delle funzioni in materia sociale, riconosce a soggetti terzi, sia pubblici che privati, l'idoneità ad erogare servizi e prestazioni.

2. Il Comune di Piraino, attraverso l'accreditamento dei servizi, attua in conformità alle disposizioni legislative nazionali (L. 328/2000) e regionali (L. R. n. 22/1986) vigenti, un sistema rispondente all'esigenza di attivare un processo di selezione dei soggetti erogatori della rete dei servizi, dei bisogni della popolazione, nonché delle risorse finanziarie disponibili per assicurare i livelli essenziali di assistenza sociale di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. La Giunta Comunale determina, con proprio atto, le modalità ed i criteri operativi dell'accreditamento in relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 della L. n. 328/00.

4. Il procedimento di accreditamento dei soggetti tiene conto della normativa vigente nazionale e regionale. I soggetti ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali alla persona, dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità e possedere quindi l'idoneità tecnica e qualitativa in funzione delle prestazioni sociali da erogare alla collettività, in base alla normativa vigente in materia.

ART. 10

SOSPENSIONE E DECADENZA

1. Si attiverà la sospensione dell'accreditamento in caso di difformità dei requisiti necessari alla qualifica del soggetto accreditato, mentre cesserà dal momento in cui venga dimostrata l'eliminazione delle condizioni che l'avevano determinata.

2. La decadenza avverrà quando viene dichiarata la perdita insanabile dei requisiti necessari alla qualifica di "soggetto accreditato".

Art. 11
IL SEGRETARIATO SOCIALE

1. In conformità al quadro normativo definito dalla Legge 328/2000 e dalla normativa regionale vigente è istituito il Segretariato Sociale del Comune di Piraino, quale servizio strumentale per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

2. Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti in un territorio.

3. Il servizio ha le seguenti caratteristiche: a) si rivolge all'intera comunità; b) è gratuito; c)si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative; d) è compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base; f) è orientato alle esigenze e alla specificità del territorio; g) è assicurato da un professionista "ad hoc", anche se l'informazione è un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi; h) é dotato di attrezzatura e sede appartenente al registro dei beni immobili del Comune di Piraino.

4. Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio esplica la propria attività sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale raccorda il proprio intervento.

I compiti e le funzioni del personale ivi preposto sono:

a) dare notizie sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
b) fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento di prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona fornendo un panorama dei servizi presenti.

5. Destinatari del servizio sono tutti i cittadini, senza discriminazione di sorta.

6. Il servizio si attua in diverse forme:

- ricevimento in ufficio e front-office;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari o tramite i social;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie di interesse generale.

7. Il Segretariato sociale ha sede nei locali dei Servizi Sociali del Comune di Piraino.

Art. 12
L'ASSISTENTE SOCIALE

1. All'interno del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali è indispensabile la figura dell'**Assistente Sociale**, operatore sociale che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per porre in essere interventi di prevenzione e di cura, finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a favorire il sostegno e il recupero di condizioni di vita, con finalità rivolte all'ottenimento del benessere e dalla riduzione delle condizioni di disagio.

2. L'Ente altresì usufruirà dell'Assistente Sociale Distrettuale, secondo le risorse ed i progetti previsti a livello distrettuale dal Piano di Zona.

ART. 13
I SETTORI DI INTERVENTO

1. I principali settori di intervento del presente regolamento sono:

A. Ricovero minori presso istituti di beneficienza e di istruzione: Interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile e dei minori a soggetti a rischio devianza;

B. Ricovero degli anziani;

C. Ricovero disabili mentali;

D. Affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiante familiare;

E. Assistenza economica finalizzata;

G. Assistenza economica straordinaria;

H. Assistenza domiciliare;

I. Prestazioni a favore della famiglia;

J. Centri diurni per minori ed anziani inabili ed altri soggetti privi di assistenza famigliare;

L. Soggiorni di vacanza;

M. Assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti, persone altrimenti abili e/o socialmente emarginati.

2. Ove sia possibile, i ricoveri di soggetti quali minori, disabili psichici, etc., verranno effettuati a carico della Regione Siciliana e/o dell'A.s.p. competente e sempre a seguito di valutazione della situazione finanziaria degli "obbligati per legge", come previsto dalla relativa normativa vigente in materia.

Titolo III

(Accesso – Procedimento - Requisiti generali di ammissione alle prestazioni)

Art. 14

ACCESSO AI SERVIZI

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

a) su richiesta del diretto interessato;

b) su richiesta di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;

c) su segnalazione di altri servizi territoriali, di organismi di tutela, di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi nell'ambito dell'attività di prevenzione;

d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

3. Per l'accesso ai servizi è necessaria la compilazione di apposita modulistica fornita dagli uffici di Servizio Sociale corredata, di norma, dalla seguente documentazione (fatto salvo quanto diversamente previsto per ciascun servizio specifico):

a) Consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;

b) Documentazione atta a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo familiare, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al Centro per l'Impiego competente, la documentazione delle eventuali spese di natura obbligatoria e non voluttuaria sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo o che servono per accertare lo stato di bisogno dello stesso;

c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione sulla composizione del nucleo familiare (compresi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela col richiedente, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti;

d) Indicazioni relative al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e relativo alla più recente situazione reddituale disponibile; tale attestazione dovrà essere adeguata e compatibile con la tipologia di prestazione richiesta.

e) Eventuale certificazione di iscrizione al Centro per l'Impiego competente per territorio;

f) Eventuale sentenza di separazione legale o di divorzio;

g) Eventuale copia delle ricevute di pagamento relative al canone di locazione;

h) Eventuale certificato di detenzione o dimissioni dal carcere;

i) Eventuale certificato medico comprovante particolari stati patologici in atto.

4.In merito alle dichiarazioni relative all'I.S.E.E., il D.P.C.M. n. 159/2013 introduce diverse tipologie di I.S.E.E. che possono convivere nello stesso nucleo familiare:

a) l'I.S.E.E. ordinario che può essere utilizzato per prestazioni sociali agevolate rivolte alla generalità dei bisogni espressi dai cittadini e che non rientrino nelle ulteriori tipologie di I.S.E.E.;

b) l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) utile per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per soggetti non autosufficienti;

c) l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte ai minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013);

d) l'I.S.E.E. corrente (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013) quando il cittadino desidera far rilevare una modifica peggiorativa della sua condizione economica. Tale I.S.E.E. ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

5. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta o l'istanza, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

Art. 15
PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

1. Al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e/o familiare, l'accesso prioritario ai servizi e/o prestazioni erogati dal Comune di Piraino è rivolto a soggetti:

- in condizioni socio-economiche disagiate;

- con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenza per inabilità di ordine fisico e psichico;

- con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari gli interventi assistenziali.

2. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona utilizzato nel Servizio Sociale, mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria utile a ridare autonomia economica per sostenere progetti individuali. L'intervento di assistenza economica finalizzata è sempre parte di un PROGETTO PERSONALIZZATO definito con il richiedente e con il coinvolgimento del suo nucleo famigliare.

Art.16
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. I soggetti sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione indicati nel comma seguente.

2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b) incapacità di provvedere a se stessi;
c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali;
d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale o, in sua assenza, al Responsabile dei Servizi Sociali, i quali operano le scelte priorità al reale bisogno del cittadino e sempre tenendo conto delle risorse disponibili.

4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni operate, vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogni, secondo i seguenti indicatori che riguardano:
a) la capacità economica del diretto interessato;
b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;

c) la disponibilità personale di risorse di rete;
d) le condizioni di salute;
e) la situazione abitativa;
f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
g) la capacità di assumere decisioni.

Art. 17
ISTRUTTORIA

1. Le richieste vanno corredate da informazioni, dati e documentazione, necessari per lo specifico servizio richiesto, utilizzando formulari, modelli e schemi di domanda omogenee predisposte dal Servizio di Segretariato Sociale e/o dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

2. La documentazione, potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti, essere sostituita da autocertificazioni.

3. Le richieste, così pervenute, saranno istruite e trattate in ordine cronologico dall'area o dal servizio competente, salvo i casi urgenti ed indifferibili, che avranno precedenza sulle altre.

4. Per le richieste urgenti ed indifferibili, in seguito ad accertamento svolto dalle figure competenti preposte e successivamente motivato e documentato, si avvia l'intero iter burocratico amministrativo, in deroga all'ordine cronologico di presentazione. Per tutte le altre richieste di aiuto si procede, invece, con l'assegnazione delle richieste ai vari servizi competenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Nella definizione della misura eventualmente da erogare, si tiene conto dell'eventuale presenza della rete sociale e familiare di sostegno, nonché, in attuazione del principio di sussidiarietà, della disponibilità delle risorse presenti nel territorio.

6. Parallelamente alla classificazione degli interventi per aree di disagio l'Ufficio di Servizio Sociale procede all'unificazione degli interventi per nucleo familiare al fine di visualizzare e ricondurre gli eventuali interventi settoriali in un unico progetto di presa in carico della famiglia. Eventuali istanze di assistenza provenienti da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori e per una maggiore semplificazione amministrativa.

7. Relativamente alla responsabilità dei parenti tenuti agli alimenti (cd. "obbligati per legge"), nell'istanza di accesso alle prestazioni, il richiedente dovrà certificare l'eventuale esistenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e documentare la propria richiesta di concorso alla spesa nei confronti degli stessi. Il servizio sociale, pertanto, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'erogazione della prestazione, dovrà accertare la possibilità, da parte dei parenti tenuti, di far fronte, anche parzialmente, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

8. Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste e/o istanze di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, ha la facoltà di avvalersi anche delle informazioni della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti e/o dei nuclei famigliari interessati.

9. Potranno essere richieste altresì informazioni ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti e ad altri Enti competenti e/o interessati, ai fini della verifica e acquisizione di elementi necessari e utili per la relativa istruttoria.

Art. 18
INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione tramite l'istituzione del servizio di segretariato sociale.

2. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 19
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Fatti salvi i casi di esenzione, chiunque usufruisca delle prestazioni socio-assistenziali è tenuto a sostenerne parzialmente o totalmente il costo, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013, recante le disposizioni in materia di compartecipazione degli utenti alle prestazioni socio-assistenziali in base al reddito, e ss.mm.ii.

2. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il progetto personalizzato e la ripartizione degli oneri relativi.

3. Il sistema tariffario del Comune dovrà essere definito in coerenza con le normative nazionali e regionali e dovrà essere articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.

4. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo al comma 1, il Comune provvede alla sospensione dell'erogazione del servizio, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto del credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

Art. 20
AZIONE DI RIVALSA

1. Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento, finalizzato al soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita, per i quali dalla normativa vigente in materia è previsto il recupero delle spesa, si applica la c.d. "AZIONE DI RIVALSA" nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Art. 21
VERIFICHE E CONTROLLI

1. Al fine di assicurare i principi sanciti nel presente regolamento, gli Uffici competenti possono effettuare controlli e richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

2. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi verrà invitato a partecipare attivamente con spirito di reciproca collaborazione.

3. L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati dai cittadini sulla base di dichiarazioni sostitutive con dati non più rispondenti a verità.

4. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del C.P.

Art. 22
CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Qualora dai controlli effettuati dal Comune a campione e/o su segnalazione dei servizi emergano la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

Art. 23
RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

1. Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione relativa al proprio reddito che incida sul diritto o sulla misura dell'importo assistenziale concesso. L'omessa e/o l'incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge in materia, il recupero forzato delle somme indebitamente percepite.

2. Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrate in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

3. Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Titolo IV

(Tipologia dei servizi socio-assistenziali)

Art. 24
PRESTAZIONI

1. Le prestazioni socio-assistenziali del comune di Piraino si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

- **SERVIZI DI BASE** (alla persona o alla famiglia) che rivestano carattere di priorità:

a) Segretariato sociale;
b) Servizio Sociale Professionale
c) Assistenza economica finalizzata.

- **SERVIZI RIVOLTI A SPECIFICHE FASCE DI UTENZA** (anziani, diversamente abili, minori, gestanti, ecc.):

a) Assistenza domiciliare;
b) Prestazioni in favore della famiglia.
c) Interventi in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono;

d) Prestazioni sostitutive della famiglia, quale affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
e) Affidamento Intra-familiare dei minori;
f) Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria e ricovero su provvedimento dell'A.G.
g) Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti;
h) Assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
i) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà;
j) Centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani.
k) Altri contributi economici e interventi socio-assistenziali previsti da specifiche norme di legge.

- **SERVIZI RESIDENZIALI** (rivolti agli anziani, minori, diversamente abili e ad altre fasce di cittadini):

a) Comunità alloggio per minori, inabili ed anziani;
b) Case albergo per minori, inabili ed anziani;
c) Case protette per minori ed anziani inabili;
d) Centri di accoglienza per ospitalità donne in difficoltà;
e) Pronto soccorso sociale di accoglienza temporanea notturna per senza fissa dimora

2. Gli interventi ed i servizi socio-assistenziali attuati a livello comunale o sovra-comunale si distinguono in:

- servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, iniziative risocializzanti di centri diurni e d'incontro;

- servizi per i quali l'accesso gratuito è subordinato al possesso di un reddito familiare non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.

3. Per le caratteristiche, le finalità, le specificità organizzative degli interventi non specificatamente trattati nel presente Regolamento, si rimanda alle normative vigenti in materia.

4. In generale i servizi e gli interventi socio-assistenziali garantiscono:
) rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano;
) prestazioni adeguate ai bisogni effettivi dell'utente;
) libertà di scelta tra le prestazioni erogabili;
) parità di costi a parità di servizi.

Art. 25
FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

1. E' istituito, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, il fondo di solidarietà sociale per il sostegno alle persone con disabilità e/o in stato di povertà.

2. Il fondo è sostenuto:

a) dalle risorse comunali che, annualmente, potranno essere previste nel bilancio comunale.
b) da donazioni o raccolte fondi che volontariamente associazioni, enti privati e pubblici, possono versare nelle casse comunali con l'esclusivo obiettivo di sostegno economico al fondo.

3. Per l'assegnazione delle risorse nel fondo si rimanda alla Carta dei Servizi che dovrà essere approvata dalla Giunta Municipale con data successiva al presente regolamento.

Art. 26
ASSISTENZA ECONOMICA

1. Il sostegno economico, previsto dal presente atto, consiste in **interventi straordinari** di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito, per i quali si riscontra l'effettiva necessità dell'assistenza economica temporanea o continuativa per la soddisfazione di bisogni vitali, per la crescita personale, per l'inclusione e il reinserimento sociale.

2. Il sostegno è costituito da un contributo "a fondo perduto".

3. Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contrastare il fenomeno della povertà;
b) favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
c) sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.

4. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni, presidi e aiuti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte, salvo i casi gravi che possono determinare nocumento per l'interessato.

5. Tale sostegno viene concesso ai richiedenti che non usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito.

Art. 27
ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

1. E' istituita la c.d. Assistenza Economica Finalizzata, rivolta a soggetti disoccupati o che versano in condizioni di difficoltà economiche ed ha l'obiettivo di fornire un aiuto concreto ad alcune fasce sociali che si trovano in grave disagio socio-economico. Essa tuttavia non rappresenta una forma di mero assistenzialismo sociale, ma un progetto individualizzato con lo scopo di superare la logica assistenzialistica e valorizzare e mettere al centro le risorse personali e lavorative della persona.

2. Tali soggetti potranno ricevere un contributo economico, da definire con un apposito progetto personalizzato e successiva firma di una "contratto sociale", oppure possono godere di uno sgravio fiscale, da stabilire di volta in volta, sui tributi dovuti all'ente pubblico in cambio di prestazioni lavorative da svolgere in favore della comunità comunale sotto forma di lavori socialmente utili, quali piccole manutenzioni, cura del verde pubblico e decoro urbano, pulizia delle strade e dei locali comunali, sorveglianza delle Chiese e dei beni culturali (in genere durante manifestazioni di interesse comunale), sorveglianza durante mostre e/o eventi culturali, espletamento di lavori nell'ambito dei servizi sociali quali assistenza e/o aiuto a persone in difficoltà, assistenza ad anziani soli, accompagnamento delle persone con disabilità e attività di sorveglianza e vigilanza all'ingresso delle scuole del Comune di Piraino.

3. Il contributo comunale è erogato direttamente alla persona interessata e senza l'intermediazione di cooperative sociali e/o associazioni.

4. I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività dovranno essere tutelati da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei servizi, a carico del Comune.

5. I soggetti beneficiari del suddetto contributo o della c.d. Assistenza Economica Finalizzata, devono attenersi alle istruzioni impartite dai funzionari del Comune responsabili degli interventi e devono adottare tutte le protezioni e le precauzioni necessarie ed atte a prevenire danni a sé stessi o a terzi, pena la risoluzione del progetto in maniera unilaterale da parte dell'Ente Comunale.

6. Le attività previste dal progetto di lavoro non possono dar luogo a nessun rapporto di pubblico dipendente con il Comune, pertanto l'attività lavorativa svolta si conclude con l'esaurirsi del contributo erogato.

7. Le attività svolte non possono essere utilizzate e/o sostituire l'attività lavorativa dei dipendenti comunali né dei soggetti affidatari di servizi per conto dell'Ente comunale.

8. Il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria redatta in base all'indicatore I.S.E.E., alla composizione del nucleo famigliare ed a seguito di valutazione multi-dimensionale dell'Assistente Sociale.

9. I soggetti che volontariamente e senza giustificato motivo abbandonano l'attività lavorativa socialmente utile e violano quanto stabilito nel progetto personalizzato predisposto dalle parti, non hanno più diritto alla erogazione della restante somma, né di altri contributi durante tutto l'anno in corso.

Art. 28
SOGGETTI BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

1. L'Assistenza Economica Finalizzata può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune di Piraino che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-residenza nel territorio comunale da almeno 3 anni;

-reddito complessivo del nucleo famigliare non superiore alla fascia esente stabilita dal D.A. del 15.04.2013 e dalle vigenti legislazioni regionali in materia.

Art. 29
L'ISTANZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE E/O ALL'ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

1. L'istanza redatta su apposito modulo, predisposto dall'Ente Comunale, deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune corredata dai seguenti documenti:

- reddito del nucleo famigliare;
- documentazione utile a comprovare lo stato di bisogno.

Art. 30
SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

1. <u>Servizi educativi e assistenza domiciliare:</u>

Potranno essere attivati in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario di appartenenza e laddove vi siano le necessità, dei servizi di educativa domiciliare, che si sostanziano nell'attivazione di interventi di carattere socio-educativo a supporto e tutela dei minori.

2. <u>Servizio tutela minori:</u>

La Tutela dei Minori è effettuata dal Servizio Sociale Professionale secondo le competenze e i mezzi propri della professione ed è orientato alla tutela e alla cura dei minori che si trovino in situazione di pregiudizio socio-ambientale e/o psico-fisico.

3. Affidamento di minori:

Il servizio è regolato secondo gli articoli riportati nello Schema Tipo approvato con D.A. n. 481 Serv.7/U.O. n.4 del 28.02.2005 dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali e ss.mm.ii.

Tale affidamento riguarda quei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato, che necessitano di cura e attenzioni, e sarà appositamente regolamentato dall'emanazione di apposite linee guida dettate dalla Giunta Municipale con successivo provvedimento.

4. Sgravio fiscale mensa:

È un intervento di sostegno economico per le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà a far fronte alla spesa della mensa scolastica dei propri figli, quando questo incide sulla frequenza scolastica del minore. Tale intervento viene definito dall'Assistente Sociale, previa valutazione socio-economica del nucleo familiare, dietro richiesta dell'interessato. Verrà regolato con apposito atto redatto dalla Giunta Municipale successivamente al presente regolamento.

Art. 31

SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1. La Legge 104/92 all'art. 3 comma 2 recita: "è persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

2. Sempre nell'ambito della Legge sopra citata, viene definito anche il ruolo del Comune e delle rispettive competenze "dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti", che implica un lavoro integrato tra tutte le realtà (istituzionali e non) coinvolte.

Art. 32

SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE

1.I servizi di educativa domiciliare sono rivolti a tutte le categorie che si trovano in condizione di bisogno:

1) Famiglie;
2) Minori;
3) Disabili fisici e psichici;
4) Qualsiasi altra categoria bisognevole di tali interventi.

2. Qualora vi sia la disponibilità, tale servizio potrà essere garantito anche con fondi del Distretto Socio Sanitario di appartenenza.

Art. 33

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

1.Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, domestico, infermieristico, ad anziani non autosufficienti e/o portatori di handicap in difficoltà, presso il proprio domicilio.

2. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:
   1) Faccende domestiche;
   2) Disbrigo pratiche generiche;
   3) Igiene e cura della persona;
   4) Infermieristica;
   5) Sostegno psicologico.

3. Possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare gli anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età e che siano residenti nel territorio comunale, oppure temporaneamente domiciliati in loco e che abbiano bisogno di assistenza, secondo il seguente criterio di priorità:
   a) Anziani affetti da disabilità gravissima;
   b) Anziani inabili;
   c) Anziani soli;
   d) Coppia di anziani senza figli;
   e) Anziani non autosufficienti inseriti in nuclei famigliari che presentano difficoltà ambientali e/o economici nella gestione dell'anziano, dopo dettagliata relazione dell'assistente sociale;
   f) Anziano o coppia di anziani con figli non residenti nel territorio comunale.

4. E' inoltre prevista la compartecipazione da parte dell'assistito, dopo presentazione I.S.E.E., secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 15 aprile 2003.

5. Gli uffici comunali avranno cura di riesaminare annualmente la situazione economica dell'utente, al fine di determinare nuovamente l'eventuale quota a suo carico.

6. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di attivare tutti i controlli di legge per la verifica reddituale e patrimoniale dichiarata.

7. Il servizio di assistenza domiciliare si attiva, indipendentemente dall'età o criteri di priorità, per quei nuclei famigliari in cui sono presenti persone in stato di disagio psicologico (malattie mentali, particolari stati di abbandono igienico-sanitario) o di handicap che possono esporre a rischio di emarginazione e dar luogo ad eventi dannosi nei confronti della propria e altrui autonomia. Il servizio può essere attivato, anche in tali casi, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

8. Il Comune di Piraino eroga il servizio di assistenza domiciliare avvalendosi di personale qualificato, mediante figure professionali fornite da cooperative sociali accreditate ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni specifiche del settore.

Art.34
SOGGIORNI VACANZE

1.E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita sociale. Il servizio rimane disciplinato dalle disposizioni contenute nelle LL.RR. della Regione Sicilia n. 14/86 e n.22/86.

Art. 35
TRASPORTO SOLIDALE

1. Il servizio di Trasporto Solidale intende facilitare i trasferimenti per necessità assistenziali dei cittadini residenti nel territorio comunale, colpiti da limitazioni nell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto di privati o familiari e sono, perciò, a rischio di vedere compromesso l'assolvimento delle loro necessità.

2. Il servizio si prefigge il "solo trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza ed esclude la prestazione di trasporti di "natura sanitaria". Possono usufruire del servizio le persone di qualunque età per particolari esigenze terapeutiche, compatibilmente con la disponibilità del servizio ed a seguito di relazione dell'Assistente Sociale.

3. L'operatività del servizio resta circoscritta nell'ambito del territorio appartenente al Distretto Sanitario di Patti e non sono previste deroghe, fatti salvi i casi in cui le persone devono essere sottoposte a sedute di chemioterapia o radioterapia.
4. Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Piraino, privi di una adeguata rete familiare ed i cui requisiti saranno definiti successivamente nella "Carta dei Servizi".
Non è consentito altresì:

- il trasporto di ammalati gravi;
- il trasporto di persone affette da malattie infettive contagiose.

5. Il trasporto può essere effettuato:

- da dipendenti comunali;
- da associazioni di Volontariato, i quali rapporti obbligazionali sono regolati da apposite convenzioni;
- da personale in regime di convenzione con il Comune e/o altri enti autorizzati.

6. Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo della dimora abituale o altro luogo al veicolo, deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e per l'operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari e procurati dall'utente stesso.

7. Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, tra le quali rientrano la mancanza di risorse, la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade.

Art. 36
SERVIZIO INFERMIERISTICO COMUNALE DOMICILIARE

1.Il Servizio infermieristico domiciliare, quale parte della più generale rete di interventi in campo sociale istituiti dal Comune di Piraino, sempre tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, è rivolto alle persone che hanno necessità di particolare e comprovata assistenza di natura infermieristica.

2. Si intende una risposta prestazionale occasionale, professionalmente qualificata, volta a soddisfare un bisogno sanitario semplice, nei casi in cui il paziente presenti limitazioni funzionali che rendono impossibile l'accesso ai servizi ambulatoriali e non presuppone, qualora si ripeta nel tempo, la presa in carico del paziente, nè una valutazione multidimensionale o l'individuazione di un piano di cura.

3. Il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente preparato, in possesso dei necessari titoli specialistici e di abilitazione professionale.

4. Il servizio è attivato, prioritariamente, nell'ambito della assistenza domiciliare agli anziani con una programmata, specifica e non generalizzata prestazione infermieristica.

5. Il servizio prevede l'erogazione di prestazioni esclusivamente infermieristiche che saranno stabilite nella Carta dei Servizi ed integrano le specifiche prestazioni garantite dall'ASL.

6. Il servizio non comprende la fornitura di materiale specifico per medicazioni ricorrenti o complesse ed altri presidi sanitari, i quali devono essere forniti dall'utente del servizio.

7. Il servizio infermieristico domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Piraino senza alcuna distinzione.

8. I soggetti che beneficiano del servizio devono versare la relativa quota di compartecipazione secondo le normative vigenti.

9. Il servizio sarà attivato compatibilmente alle risorse economiche disponibili nel bilancio comunale e può essere sospeso in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del servizio saranno regolate nella "Carta dei Servizi".

Art. 37
L'OSSERVATORIO DELLE POLITICHE SOCIALI

1. E' istituito l'Osservatorio delle Politiche Sociali del Comune di Piraino, organo riconosciuto dall'Amministrazione Comunale come luogo di partecipazione attiva dei cittadini, di contributo allo sviluppo delle Politiche Sociali del Comune e di promozione di pratiche di Amministrazione Condivisa per la gestione di interventi e progetti di interesse generale.

2. L'Osservatorio delle Politiche sociali è organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di fornire efficaci strumenti di lettura del territorio rispetto all'evoluzione dei fenomeni sociali e delle dinamiche di funzionamento e di gestione dei Servizi Sociali.

3. L'Osservatorio avrà i seguenti compiti:

- raccolta ed elaborazione dati, nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy, sui cittadini in stato di bisogno;
- monitoraggio dei servizi esistenti sul territorio;
- formazione di gruppi di studio tematici in materie riguardanti i servizi sociali;
- programmazione e progettazione di interventi socio-assistenziali rivolti a determinate fasce d'utenza.

4. L'Osservatorio avrà sede presso la Delegazione Municipale di Gliaca e tutta la documentazione prodotta sarà conservata presso l'Ufficio del Segretariato Sociale, ove verrà creato un archivio gestito da detta struttura.

5. Fanno parte integrante dell'Osservatorio l'Assistente Sociale ed il personale dipendente addetto al Servizio di Segretariato Sociale.

Titolo V
(Norme Transitorie e finali)

Art. 38
NORME FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale ed ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

2. Tutti i servizi regolamentati dal presente Regolamento non sono vincolanti e verranno attivati sempre in riferimento alle normative vigenti in materia e soltanto salvo disponibilità finanziaria dell'Ente.

3. Il presente regolamento consta di 38 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.